

STATUTO

E' costituita l'Associazione "ARCA DELLA VALLE " con sede in Loc. Bellosi 1, Albiano (LU).

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e intende promuovere la difesa degli animali.

Art. 1

L'associazione ha lo scopo, in genere, di proteggere gli animali ed in modo particolare si prefigge di:

1. attivarsi quale strumento di tutela contro ogni forma di crudeltà contro gli animali in genere, nel rispetto delle leggi vigenti;
2. combattere, anche mediante informazione, ogni forma di randagismo, vigilare sull'abbandono degli animali e favorire la corretta convivenza fra uomo e animale;
3. farsi carico di vigilare sull'attuazione da parte degli Enti preposti di quanto previsto dalle leggi in materia emanate a tutela di animali randagi o comunque abbandonati (realizzazione rifugi idonei e loro corretta gestione);
4. allo scopo l'Associazione prevede di poter partecipare in regime di collaborazione, stipulando anche convenzioni, con Società, Enti Privati e Pubblici, nelle quali l'apporto specialistico dell'Associazione rappresenti anche un solo segmento dell'intera partecipazione;
5. organizzare mostre, incontri, manifestazioni, iniziative in genere anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni con scopi socio-culturali;
6. attivarsi, in collaborazione con Enti specializzati, per l'impiego di animali in psicoterapia ecc.;
7. per l'espletamento della propria attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni.

Art. 2

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione stessa, mentre per far parte del Consiglio Direttivo è necessario avere superato il diciottesimo anno di età.

Art. 4

Sono soci dell'Associazione coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e che sono in regola con il tesseramento annuale pagando la quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Art. 5

L'ammissione all'Associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo, tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione; le quote non sono trasferibili.

Art. 6

I soci che non ricoprono cariche politiche attive a livello di amministrazioni locali (zona Mediavalle e Garfagnana) potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo solo ed esclusivamente a condizioni che la politica non venga mai usata né praticata all'interno dell'Associazione per scopi e ambizioni puramente personali, partitici o politici. E' assolutamente vietato parlare di argomenti politici durante riunioni, manifestazioni e convegni organizzati dall'Associazione non inerenti alla attività ed agli obiettivi dell'Associazione stessa.. Chi non rispetterà quanto sopra richiesto sarà espulso immediatamente dal Direttivo e non potrà essere rieletto.

Art. 7

Sono soci sostenitori quelli che fanno donazioni o che versano quote all'Associazione, senza prendere parte attiva alla stessa.

Art. 8

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni volontarie
2. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo

Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti,
- contributi privati,
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci ordinari
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno una durata di 1 anno.

Art. 11

L'Associazione ha durata illimitata, per dichiararne lo scioglimento devono votare, con dichiarazione di voto la maggioranza qualificata dei soci ovvero i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 12

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 4 ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo preferibilmente alla chiusura annuale dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta verbale o scritta motivata e sottoscritta da 1/3 degli associati. Di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione
- Il bilancio dell'esercizio sociale consultivo e preventivo
- La nomina del Consiglio Direttivo
- La nomina del Collegio dei Revisori
- La nomina del Collegio dei Probiviri
- ed altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

Art. 13

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a tutti i soci mediante email, il sito dell'Associazione, sms, telefono, fax, verbalmente o posta semplice almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire prima di 7 giorni purché sia garantito in ogni caso un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Art. 14

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il tesseramento annuale. Ciascun socio o membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare da un altro socio o membro del Consiglio Direttivo con delega scritta ed è permesso un massimo di tre deleghe per socio o membro del Consiglio Direttivo. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno il 50% degli associati più uno. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di venti membri; il Consiglio Direttivo dura in carica massimo un anno dalla nomina ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo provvederà ogni anno alla nomina degli incarichi associativi di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere e altri incarichi ritenuti utili, scegliendo fra i suoi membri o in mancanza tra i soci avente diritto al voto.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri, mediante i mezzi concordati al punto 13 almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Direttivo, unitamente agli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un Consigliere presente. Deve essere redatto un verbale per ogni riunione del Direttivo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, alla nomina di un nuovo Consigliere fra i soci in regola con il tesseramento. Il Consigliere cooptato resterà in carica sino alle prossime elezioni l'anno successivo.

Art. 17

Data la delicatezza di alcuni argomenti trattati durante il Consiglio Direttivo o le riunioni convocate è assolutamente vietato divulgare notizie, fare riferimento a persone, animali, luoghi o fatti accaduti a terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo in grado di svolgere poteri decisionali riguardanti l'Associazione medesima.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri al Presidente o ad un Consigliere da esso indicato. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali e regolamenti dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predisporre il bilancio d'esercizio (consuntivo e preventivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente e ogni altra carica come previsto dall'art. 15. che rimane in carica fino all'anno successivo.

Art. 20

Tutto quello che deve essere messa a disposizione dei soci sarà reso pubblico sul sito web dell'Associazione.

L'esercizio sociale si chiude il 31/12/ di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I soci, in seguito alla sua approvazione dell'Assemblea, potrà richiederne una copia tramite email. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività inerenti agli scopi dell'Associazione od ad esse collegate.

Art. 21

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1900 n. 662, dovranno devolvere l'intero patrimonio ad un'altra associazione con le stesse finalità.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due sostituti, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due sostituti, ed è deferita ogni controversia tra gli associati e tra questi e l'associazione, in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto.

Art. 25

I regolamenti di attuazione per tutte le necessità che dovessero emergere verranno proposti e votati in Assemblea generale ordinaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, le modifiche del regolamenti sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria che, convocata appositamente, decide a maggioranza semplice.

Art. 26

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste da D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il presente Statuto è stato modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 2011 in data 01 febbraio 2011.

L'ARCA DELLA VALLE
IL PRESIDENTE
Pier Luigi Turicchi